

Riflessione

— La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo

Come le parole dei giudici possono arrecare una seconda
offesa alla vittima: il caso [J.L. c. Italia 27 maggio 2021](#)

Secondary victimization according to the European Court of Human Rights

How the words of the judges can cause a second offense to the victim: the J.L. c. Italy May 27, 2021

di Marco Bouchard

Abstract. Nel caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021 la Cedu giunge per la prima volta a ritenere una violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte di una autorità nazionale nella motivazione di una sentenza, per il linguaggio e le argomentazioni utilizzate, a fronte di un obbligo positivo da parte degli Stati di proteggere la persona da forme di vittimizzazione secondaria. La sentenza si sofferma nell'evidenziare riferimenti del tutto ingiustificati ad aspetti della vita personale della ricorrente contenuti nella decisione della Corte d'Appello di Firenze, perché non pertinenti all'esame sulla credibilità della dichiarante e nell'accertamento dell'eventuale consenso agli atti sessuali oggetto dell'accusa originaria. Il presente commento si conclude con alcune osservazioni sul ricorso inconsapevole ai cd. biases impliciti nelle decisioni giudiziarie e sulle ripercussioni degli stessi nel percorso argomentativo sotto forma di vizi della motivazione.

Abstract. In the case of J.L. c. Italy of 27 May 2021, the ECHR comes for the first time to consider a violation of art. 8 of the Convention by a national authority in the motivation of a sentence, for the language and arguments used, in the face of a positive obligation on the part of States to protect the

person from forms of secondary victimization. The sentence focuses on highlighting completely unjustified references to aspects of the applicant's personal life contained in the decision of the Florence Court of Appeal, because they are not relevant to the examination of the credibility of the declarant and to ascertaining any consent to sexual acts object of the original accusation. This comment concludes with some observations on the unconscious recourse to the so-called implicit biases in judicial decisions and their repercussions in the argumentative process in the form of vices of motivation.

SOMMARIO: 1. L'accusa. – 2. La condanna in primo grado. – 3. L'appello. – 4. La condizione di inferiorità fisica e psichica. – 5. Il consenso agli atti sessuali e l'ipotesi di revoca. – 6. L'interpretazione psicologica e la stigmatizzazione della vita privata. – 7. Il ricorso innanzi alla Cedu. – 8. La decisione della Corte: i motivi di ricorso non accolti. – 9. La decisione della Corte: i motivi di ricorso accolti. – 10. La decisione della Corte: i perduranti stereotipi sessisti in Italia. – 11. La vittimizzazione secondaria nella giurisprudenza della Cedu. – 12. La vittimizzazione secondaria: evoluzione di un concetto – 13. La vittimizzazione secondaria nel caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021. – 14. Stereotipi e pregiudizi.

SUMMARY: 1. The accusation. – 2. Sentencing at first instance. – 3. The appeal. – 4. The condition of physical and mental inferiority. – 5. Consent to sexual acts and the possibility of revocation. – 6. The psychological interpretation and the stigmatization of private life. – 7. The appeal before the ECHR. – 8. The decision of the Court: the grounds of appeal not accepted. – 9. The decision of the Court: the grounds of appeal upheld. – 10. The decision of the Court: the persistent sexist stereotypes in Italy. – 11. Secondary victimization in the jurisprudence of the ECHR. – 12. Secondary victimization: evolution of a concept – 13. Secondary victimization in the J.L. c. Italy of 27 May 2021. – 14. Stereotypes and prejudices.

1. L'accusa.

Secondo l'originaria accusa del PM sette giovani venivano rinviati a giudizio per una violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di storia dell'arte e teatro. I fatti erano accaduti nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 2008 a Firenze e, più precisamente, nell'area della Fortezza da Basso dove erano in corso degli spettacoli.

Già il pomeriggio del 26 luglio la ragazza si presentava presso l'ospedale di Careggi dove veniva sottoposta ad una visita ginecologica che rivelava la presenza di ecchimosi agli avambracci, un graffio di cinque centimetri sulla coscia destra, un'irritazione all'areola del seno sinistro e un arrossamento degli organi genitali.

Il 30 luglio veniva sentita dalla polizia giudiziaria che, nel frattempo aveva ricevuto il referto della visita ginecologica e, in quella sede, la giovane chiedeva di procedere penalmente nei confronti delle persone che lei aveva indicato come i suoi aggressori.

Nello stesso giorno i sospettati vennero sottoposti a fermo.

In base alle indagini svolte, in data 11 maggio 2010 il giudice dell'udienza preliminare rinviava a giudizio i sette giovani per aver bloccato, immobilizzato, trascinato la vittima, prima in un luogo appartato e isolato nell'area della Fortezza da Basso e, poi, anche all'interno di una vettura dove consumavano rapporti sessuali sia vaginali che orali. Agli uomini veniva contestata l'aggravante prevista dall'art. 609 *ter* n. 2 c.p. per aver

indotto la vittima ad ingerire bevande alcoliche prima delle violenze. Agli imputati si contestava, inoltre, l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della donna.

Occorsero diciotto udienze tra il 17 settembre 2010 e il 14 gennaio 2013 per definire il processo in primo grado. I giornalisti non vennero ammessi per filmare il dibattimento e il Presidente del collegio dovette intervenire molte volte per non ammettere domande non pertinenti e in alcuni casi sospese l'udienza per permettere alla ragazza di riprendersi da momenti di sconforto.

D'altra parte la giovane era stata seguita per un certo periodo di tempo dal centro anti violenza Artemisia e per una ventina di giorni era stata anche ricoverata per un disturbo post-traumatico da stress.

2. La condanna in primo grado.

Il Tribunale di Firenze riteneva la responsabilità di sei dei sette accusati¹.

Le versioni degli imputati convergevano con quella dell'accusa unicamente sull'esistenza di rapporti sessuali che essi avevano avuto con la giovane ma divergevano completamente sotto l'aspetto dell'esistenza di un valido consenso da parte dell'accusatrice.

La motivazione della sentenza si soffermava sulle molte incoerenze e illogicità della versione della ragazza sia in ordine alle ragioni che l'avevano condotta alla Fortezza da Basso sia, soprattutto, sulle modalità conclusive della nottata quando aveva fatto rientro presso la sua abitazione.

Nonostante la molteplicità delle contraddizioni il Tribunale riteneva credibile, tuttavia, la versione accusatoria perché essa risultava confermata da diverse testimonianze rispetto al segmento temporale decisivo dell'allontanamento dalla "Fortezza" con il gruppo dei sei giovani. Infatti, non potevano esservi dubbi sul fatto che all'uscita da quell'area la denunciante era completamente sotto l'effetto dell'alcool, aveva delle difficoltà a camminare e che, pertanto, la sua capacità di prestare un valido consenso a condividere un rapporto sessuale era profondamente alterata.

Secondo il Tribunale sussisteva, dunque, la prova dello stato d'inferiorità sia fisica che psichica. Lo stato d'inferiorità – hanno argomentato i giudici di primo grado – non deve necessariamente essere collegabile ad una patologia mentale né deve comportare una sottomissione assoluta.

In conclusione: i sei imputati venivano assolti dall'ipotesi della violenza sessuale per costrizione ancorché aggravata dall'aver indotto la vittima all'ingerimento di sostanze alcoliche. Per contro, li condannava per aver compiuto atti sessuali con la persona offesa in evidente stato di inferiorità fisica e psichica.

¹ Trib. Firenze, II sezione penale, 14 gennaio 2013.

3. L'appello.

Il 4 marzo 2015, all'esito dell'appello interposto dagli imputati la Corte di Firenze li assolveva anche dall'accusa della violenza sessuale per induzione².

Il giudice d'appello contestava innanzitutto al Tribunale un cattivo governo degli orientamenti della Corte di Cassazione sull'ammissibilità di una valutazione frammentata delle dichiarazioni accusatorie. I giudici di legittimità – si è osservato nella motivazione della Corte d'Appello – ammettono una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa solo quando vengano riferiti una pluralità di fatti, così che solo per alcuni di essi possa formularsi un giudizio di attendibilità.

In altri termini non sarebbe ammissibile l'operazione di segmentare un racconto di un unico fatto senza inficiare la credibilità del dichiarante su quell'unico fatto oggetto di accertamento giudiziario.

Di conseguenza, per i giudici di secondo grado, le numerose incoerenze della versione accusatoria facevano cadere ogni incertezza sull'inattendibilità del suo racconto.

Nonostante il giudizio di insostenibilità dell'accusa fondato sulla non credibilità della querelante le motivazioni dell'appello si sono soffermate su due punti specifici la cui trattazione è stata poi l'oggetto delle censure da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Vale dunque la pena di soffermarsi sui passaggi argomentativi dei giudici fiorentini sia quanto al linguaggio utilizzato sia quanto alla rilevanza probatoria attribuita ad alcuni aspetti della vita della denunciante.

4. La condizione di inferiorità fisica e psichica.

Osserva la Corte d'Appello:

«nessuno ha parlato di carenze psicologiche della ragazza, che pur attraversava un momento non particolarmente facile della propria vita, con la madre ammalata, il padre assente, un convivente da cui era stata lasciata ed un altro appena approcciato: certo un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta, come quello per strada con l'amico X e quello in caso con lo Y, appena conosciuto, entrambi cronologicamente antecedenti a quello orale con quest'ultimo nel bagno della Fortezza la sera del fatto, prima dei balli e del gioco sul toro meccanico».

Inoltre, argomentano i giudici d'appello:

«vi è da chiedersi quale fosse mai la situazione di inferiorità psichica o fisica in cui la ragazza versava, posto che tutti avevano bevuto alcuni shottini e tutti erano evidentemente disinibiti o su di giri, in un clima definito goliardico: e, si badi bene, fino

² App. Firenze, II sezione penale, 4 marzo 2015.

ad ora in nessun conto sono state tenute le dichiarazioni dei sei imputati, perché di clima godereccio parlano esplicitamente le ragazze amiche di costoro che erano nel gruppo e sono andate via dalla Fortezza in un momento precedente, non senza aver descritto gli atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della [giovane] che aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro ed aveva mostrato gli slip rossi mentre cavalcava sul toro meccanico, tutto questo dopo il rapporto orale con lo Y in bagno, da costui subito comunicato agli altri».

Secondo gli addetti al controllo della Fortezza che avevano visto uscire il gruppetto che circondava la querelante, la stessa pareva «alterata e malferma sulle gambe», ma la Corte di Firenze valorizza la testimonianza di una donna che aveva «ritenuto di intervenire in difesa di costei, vedendola appunto presa di mira da coloro che la reggevano, che la palpavano e che la baciavano: invero proprio la deposizione di tale teste appare bifida, non rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto piuttosto quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di coloro che plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad etero)».

5. Il consenso agli atti sessuali e l'ipotesi della revoca.

Così prosegue la motivazione del giudizio d'appello in ordine al mancato consenso da parte della vittima agli atti avvenuti all'interno della vettura:

«se fino all'uscita appunto la [giovane] non aveva palesato particolare fastidio per le avances ricevute (strusciami e palpeggiamenti durante il ballo), e si era fatta condurre o sorreggere fino all'auto, se poi, come racconta espressamente, era rimasta come in trance, "inerme", "come un qualcosa in balia della corrente", mentre gli altri effettuavano diverse e ripetute manovre lascive ed invasive su di lei, e si erano anche mostrati "quasi stupiti" quando lei riprendendosi aveva detto basta, recuperando borsa e scarpe e uscendo dall'auto, allora non può che dedursi che tutti avevano male interpretato la sua disponibilità precedente, orientandola ad un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa su erano cimentati. E qui davvero non vi è alcuna cesura apprezzabile tra il precedente consenso ed il presunto dissenso della ragazza che era poi rimasta "in balia" del gruppo ("ho proprio staccato la testa, ho pensato di essere morta... non pensavo più, non guardavo più")».

6. L'interpretazione psicologica e la stigmatizzazione della vita privata.

La denunciante – secondo l'interpretazione psicologica della Corte d'Appello – solo successivamente ai fatti si sarebbe resa conto della sua condotta repressibile nella nottata tra il 25 e il 26 luglio del 2008.

La stessa denuncia e il sostegno emotivo ricercato non vengono interpretati come espressione – sia pure soggettiva – di una grave ingiustizia subita ma come un percorso di contrizione per gli errori commessi.

Osservano i giudici che «sicuramente apprezzabile è stata la volontà della [ragazza] di stigmatizzare quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata, volontà che

si è estrinsecata in una serie di comportamenti successivi ai fatti espressione di una presa di coscienza e di una energica reazione, con ricorso al Centro Antiviolenza dell'ospedale Careggi, all'associazione Artemisia e quant'altro, evidentemente per rispondere a quel discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere».

Il *post factum* e la resipiscenza della denunciante autorizzano il collegio d'appello ad una valutazione moralistica dell'intera biografia della donna. Infatti *«il racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso, che evidentemente l'aveva condotta a scelte da lei stessa non pacificamente condivise e vissute traumaticamente o contraddittoriamente, come quella di partecipare dopo il fatto ad un "workshop" estivo nella zona di Z denominato "Sex in Transition" o prima del fatto quella di interpretare uno dei films "splatter" del regista amatoriale X intriso di scene di sesso e di violenza che aveva mostrato di "reggere" senza problemi».*

7. Il ricorso innanzi alla Cedu.

Il 13 luglio 2015 la querelante con una memoria sollecitava il PM a ricorrere in Cassazione: richiesta non accolta che comportava il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello.

La vicenda ebbe una notevole eco mediatica e il 5 agosto 2015 venne richiesto un intervento al Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia che non ebbe alcuna risposta.

In data 19 gennaio 2016 veniva presentato il ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo con il quale la ricorrente contestava la mancata osservanza da parte delle autorità nazionali italiane dell'obbligo di proteggerla in modo efficace dalle violenze sessuali che aveva subito e di garantire la protezione del suo diritto alla vita privata e della sua integrità personale alla luce degli artt. 8 e 14 della Convenzione.

Questi i motivi del ricorso:

- Il procedimento penale era stato lungo e penoso e nel corso degli anni la sua vita privata non era stata adeguatamente protetta.
- La ricorrente sarebbe stata esaminata dalla polizia giudiziaria e dal PM per diverse ore e, successivamente, nel pubblico dibattimento e richiesta di fornire dettagli sulla sua vita sessuale, familiare e personale esponendola, così, al giudizio morale di terzi.
- La decisione della Corte d'Appello si era fondata su una valutazione soggettiva delle sue abitudini sessuali e delle sue scelte intime e personali e mai sulla base di prove oggettive così che il collegio aveva fatto applicazione di una nozione di violenza sessuale restrittiva e ormai superata in violazione dei principi fissati dalla sentenza M.C. c. Bulgaria.

- Il PM aveva respinto la richiesta di proporre ricorso in Cassazione e il Governo non aveva fornito alcuna risposta all'istanza di sollevare una questione parlamentare.

- Molte domande che le erano state rivolte nel corso del procedimento penale – comprese quelle sul suo regime alimentare – tendevano a dimostrare che il suo stile di vita e i suoi orientamenti sessuali erano “anormali”. I giudici hanno così finito per condannare la sua vita privata piuttosto che giudicare i suoi aggressori.

- Per tutta la durata del processo non le era stato garantito alcun sostegno psicologico da parte delle autorità nazionali. Lei si era rivolta di sua iniziativa ad un centro privato per l'assistenza alle donne vittime di violenza.

- In sostanza con il ricorso veniva contestata nei confronti delle autorità nazionali italiane una vera e propria forma di vittimizzazione secondaria a causa di un quadro legislativo e istituzionale nella protezione delle donne vittime di violenza ancora insufficiente e non conforme agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali.

8. La decisione della Corte: i motivi del ricorso non accolti.

La Corte europea ricorda come i diritti delle vittime di reato che partecipano ad un procedimento penale ricadono nella previsione generale dell'art. 8 della Convenzione.

Infatti, l'art. 8 ha essenzialmente per oggetto la tutela dell'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici: ciò però non significa che lo Stato debba limitarsi ad astenersi da ingerenze indebite: sussistono al tempo stesso obblighi positivi volti al rispetto effettivo della vita privata e familiare.

Ne consegue che gli Stati devono «*organizzare la procedura penale in modo da non mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni, e in particolare quella delle vittime chiamate a deporre. Gli interessi della difesa devono dunque essere bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare (Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996 § 70, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-II)*»³. Ciò significa che deve essere assicurata «*una presa in carico adeguata della vittima durante la procedura penale, e questo al fine di proteggerla dalla vittimizzazione secondaria (Y. c. Slovenia, citato sopra §§97 e 101, A. e B. c. Croazia n° 7144/15, § 121, 20 giugno 2019, e N.C. c. Turchia, citato sopra, § 95)*».⁴

D'altra parte la Convenzione per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata

³ Al momento è disponibile solo la versione francese. Solo mia è la responsabilità di un'eventuale traduzione scorretta. Qui di seguito riporto il passaggio originale della motivazione della CEDU: «*organiser leur procédure pénale de manière à ne pas mettre indûment en péril la vie, la liberté ou la sécurité des témoins, et en particulier celles des victimes appelées à déposer. Les intérêts de la défense doivent donc être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996-II)*».

⁴ Di seguito il testo originale: «*une prise en charge adéquate de la victime durant la procédure pénale, ceci dans le but de la protéger d'une victimisation secondaire (Y. c. Slovénie, précité, §§ 97 et 101, A et B c. Croatie, no 7144/15, § 121, 20 juin 2019, et N.Ç. c. Turquie, précité, § 95)*».

dall'Italia il 10 settembre 2013 e la Direttiva 25 ottobre 2012/29/EU obbligano gli Stati a mettere le vittime al riparo dal rischio di intimidazione o da ulteriori vittimizzazioni per permettere loro di esporre la loro versione dei fatti e di manifestare i loro bisogni. In particolare, la Direttiva 2012/29/UE stabilisce norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione della vittima, con particolare riguardo alle violenze fondate sul genere e nelle relazioni strette.

Il compito della Corte europea non è certo quello di pronunciarsi sugli errori e le omissioni eventualmente commesse dalle autorità italiane nel corso delle indagini, né potrebbe sostituirsi ad esse nell'apprezzamento dei fatti di causa e, ancor meno, statuire sulla responsabilità penale degli accusati.

L'attenta lettura degli atti del procedimento penale ha permesso alla Corte europea di escludere che vi sia stata passività o un difetto negli obblighi di diligenza e di tempestività.

In tutto il corso del procedimento non venne mai effettuato un confronto diretto tra gli accusati e la denunciante né durante le diverse audizioni della giovane emersero atteggiamenti irrispettosi o intimidatori da parte degli inquirenti: in nessun caso, nonostante l'inevitabile aspetto doloroso della rievocazione, la donna fu ferita da un qualche traumatismo ingiustificato o da ingerenze sproporzionate nella sua vita privata.

Quanto al processo vero e proprio la ragazza non avanzò istanze tese ad ottenere un'audizione protetta nell'ambito di un incidente probatorio né richiese di procedere a "porte chiuse" così che il contraddittorio si svolse nel pubblico dibattimento.

Il Presidente del collegio vietò le riprese televisive delle udienze e intervenne diverse volte per impedire la formulazione di domande ridondanti o di natura personale tutte le volte che non risultavano pertinenti rispetto ai fatti.

Gli avvocati degli imputati non mancarono di proporre alla querelante domande sulla sua vita personale e familiare, sui suoi orientamenti sessuali e le sue scelte intime senza alcuna relazione con i fatti.

Tuttavia sia il PM che il Presidente del collegio hanno sempre tempestivamente stoppato quelle modalità di controinterrogare che lo stesso codice di procedura penale vieta.

Nessun rimprovero, sotto questi aspetti, può pertanto essere mosso alle autorità pubbliche italiane.

9. La decisione della Corte: i motivi del ricorso accolti.

Si tratta allora di verificare se una violazione della Convenzione possa essere ravvisabile all'interno della motivazione della decisione giudiziaria e, in particolare, di quella d'appello che ha assolto gli imputati.

Compito della Corte europea è quello di «determinare se il ragionamento seguito dalle giurisdizioni e gli argomenti utilizzati hanno o non hanno limitato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua integrità personale e se ciò ha comportato la violazione degli obblighi positivi inerenti all'art. 8 della Convenzione»⁵.

E qui la Cedu ha riscontrato diversi passaggi nella motivazione della Corte d'Appello di Firenze che comportano una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Questi i passaggi censurati:

- Il riferimento alle mutandine rosse esibite dalla ricorrente nel corso della serata.
- I commenti sulla bisessualità della ragazza.
- Le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali prima dei fatti.
- L'attitudine ambivalente della ragazza nei confronti del sesso dedotta, tra l'altro, dalle sue scelte artistiche.
- La scelta della giovane di accettare di prendere parte ad un cortometraggio realizzato da X – uno degli accusati - nonostante il carattere violento e esplicitamente sessuale senza «per altro – e a giusto titolo – che il fatto di aver scritto e diretto quello stesso cortometraggio sia stato in alcun modo commentato o considerato come rivelatore dell'attitudine di X nei confronti del sesso»⁶.
- La valutazione fatta dalla Corte d'Appello secondo cui la scelta di denunciare i fatti sarebbe dipesa dalla volontà di stigmatizzare e di respingere un momento criticabile di fragilità e di debolezza.
- Il riferimento ad una vita non lineare.

Tutti questi commenti e queste valutazioni sono deprecabili ("regrettables") e fuori luogo ("hors de propos") perché non utili per la valutazione della credibilità né determinanti per l'accertamento dei fatti.

Ai fini dell'esame della credibilità della testimonianza era certamente importante far riferimento all'esistenza di pregressi rapporti con alcuno degli accusati e conoscere i suoi comportamenti nel corso della serata. Ma del tutto non pertinenti erano gli aspetti della sua vita familiare, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale, le sue preferenze nell'abbigliamento o le sue attività artistiche e culturali.

⁵ Di seguito il testo originale: «déterminer si le raisonnement suivi par les juridictions et les arguments utilisés ont ou non abouti à une entrave au droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son intégrité personnelle et s'il a emporté violation des obligations positives inhérentes à l'article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, §§ 33-39, 4 octobre 2007, et Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, no 17484/15, §§ 33-36, 25 juillet 2017)».

⁶ Di seguito il testo originale: «sans pour autant – et à juste titre – que le fait d'avoir écrit et dirigé ledit court métrage ne soit aucunement commenté ou considéré comme révélateur de l'attitude de L.L. vis-à-vis du sexe».

Inoltre, la Corte ha ritenuto del tutto prive di giustificazione quelle insidie alla vita privata e all'immagine della ricorrente per rapporto alle garanzie di difesa degli imputati.

La Corte ha ritenuto che «*gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di violenze sessuali impongono comunque un dovere di proteggere la loro immagine, dignità e vita privata, anche con la non divulgazione d'informazioni e di dati personali privi di relazione con i fatti. Questo obbligo è d'altra parte inerente alla funzione giudiziaria e deriva dal diritto nazionale nonché da diversi testi internazionali. In questo senso la facoltà del giudice di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio d'indipendenza della giustizia, si trova limitato dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario da qualsiasi violazione ingiustificata*»⁷.

10. La decisione della Corte: i perduranti stereotipi sessisti in Italia.

La Corte si è permessa di annotare, in conclusione, come il [VII rapporto periodico \(2017\) sull'Italia del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne \(CEDAW\)](#) e il [rapporto \(2020\) del GREVIO \(Gruppo Esperte sulla Violenza del Consiglio d'Europa\)](#) per il monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul, abbiano constatato la persistenza di stereotipi concernenti il ruolo delle donne e la resistenza della società italiana verso una reale eguaglianza tra i sessi.

Entrambi i rapporti hanno sottolineato la scarsa percentuale di processi e di condanne per violenze nei confronti delle donne: ciò dimostra una scarsa fiducia da parte delle vittime verso il sistema di giustizia penale.

*«Il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello di Firenze veicolano il pregiudizio sul ruolo della donna come si presenta nella società italiana e che è idoneo ad ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere a dispetto di una quadro legislativo soddisfacente»*⁸.

È dunque essenziale – conclude la Corte europea – che «*le autorità giudiziarie evitino di riprodurre gli stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare le violenze contro il genere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria utilizzando delle affermazioni colpevolizzanti e moralizzanti idonee a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia*»⁹.

⁷ Di seguito il testo originale: «*les obligations positives de protéger les victimes présumées de violences sexistes imposent également un devoir de protéger l'image, la dignité et la vie privée de celles-ci, y compris par la non-divulgation d'informations et de données personnelles sans relation avec les faits. Cette obligation est par ailleurs inhérente à la fonction judiciaire et découle du droit national (paragraphes 57 et 62 ci-dessus) ainsi que de différents textes internationaux (paragraphes 65, 68 et 69 ci-dessus). En ce sens, la faculté pour les juges de s'exprimer librement dans les décisions, qui est une manifestation du pouvoir discrétionnaire des magistrats et du principe de l'indépendance de la justice, se trouve limitée par l'obligation de protéger l'image et la vie privée des justiciables de toute atteinte injustifiée*».

⁸ Testo originale: «*Le langage et les arguments utilisés par la cour d'appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d'un cadre législatif satisfaisant (voir, mutatis mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais, précité, § 54)*».

⁹ Di seguito il testo originale: «*les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d'exposer les femmes à une victimisation*

11. La vittimizzazione secondaria nella giurisprudenza della CEDU.

Non mi risultano dei precedenti della CEDU nell'applicazione del divieto di vittimizzazione secondaria con riferimento al contenuto motivazionale della decisione giudiziaria.

È da tempo, invece, che il concetto di vittimizzazione secondaria viene utilizzato dalla CEDU per censurare la violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte delle autorità nazionali nei procedimenti giudiziari in danno, in particolare, di vittime particolarmente vulnerabili.

Tra i più recenti ricordiamo *Mraovic c. Croazia* 14 maggio 2020 ric. N. 30373/13¹⁰.

In questo caso il ricorso era stato presentato dal condannato per violazione dell'art. 6 della Convenzione (diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in tempi ragionevoli da un giudice indipendente e imparziale) perché il dibattimento si era svolto a porte chiuse nonostante che la vittima avesse concesso delle interviste ai *media* sulla vicenda oggetto del processo.

La Corte respinse il ricorso perché le dichiarazioni pubbliche della persona offesa non esoneravano lo Stato dal suo obbligo positivo di proteggere la vita privata della vittima e di prevenire il rischio di una vittimizzazione secondaria.

Nelle dichiarazioni ai giornalisti – questo è il passaggio cruciale – la vittima aveva il controllo pieno delle informazioni da comunicare al pubblico mentre nell'udienza giudiziaria questo non è possibile in ragione della necessità di rispettare i diritti di difesa dell'imputato. In particolare, il contro-interrogatorio della vittima di violenza sessuale ha un carattere particolarmente sensibile in quanto può far emergere degli aspetti intimi della vita privata che la persona offesa non ha interesse alcuno a rivelare pubblicamente.

Nel caso specifico, inoltre, la polizia aveva fatto pubblicare delle informazioni sulla vittima molto personali, fin dall'inizio del procedimento, e l'esigenza di proteggere la sua vita privata era ancora più vincolante.

Pochi mesi prima della condanna contro l'Italia il 9 febbraio 2021 la Corte europea si era pronunciata nel caso *N.Ç. c. Turchia*¹¹.

La ricorrente era stata vittima di gravi violenze sessuali e di sfruttamento della prostituzione fin dall'età di 14 anni e le violazioni dell'art. 8 della Convenzione rilevate dalla Corte europea erano gravissime.

secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice».

¹⁰ Per accedere alla sentenza clicca [qui](#).

¹¹ Per accedere alla sentenza clicca [qui](#).

La ragazzina fin dalla denuncia presentata nel 2003 non venne mai accompagnata da un'assistente sociale e sostenuta da una psicologa o da un esperto qualsiasi in occasione delle audizioni della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice dibattimentale.

In occasione delle udienze in Corte d'assise nessuna misura venne adottata per separare la minore dagli accusati durante la sua deposizione con effetti intimidatori che non meritano alcun commento.

La ricorrente era stata costretta a riprodurre la posizione assunta in occasione degli atti sessuali senza alcuna protezione da quell'umiliazione e senza che i giudici turchi abbiano spiegato la necessità di quella ricostruzione per rapporto all'accertamento e alla qualificazione giuridica dei fatti.

La denunciante venne sottoposta dieci volte a visita medica su richiesta delle autorità giudiziarie per stabilire esattamente la sua età sia le conseguenze delle violenze subite.

Durante le udienze la giovane era stata presa di mira dall'aggressività dei parenti degli imputati senza che il collegio giudicante avesse adottato delle misure per celebrare il processo in modalità più protetta per la vittima.

Ulteriori censure sono state mosse con riferimento all'interpretazione sostanziale delle norme del codice penale turco e sulla lunghezza del procedimento che non meritano ulteriore approfondimento pur riflettendosi sul piano più generale della vittimizzazione secondaria.

12. La vittimizzazione secondaria: evoluzione di un concetto.

La vittimizzazione secondaria è entrata definitivamente nel patrimonio giuridico degli operatori del diritto con la Direttiva europea 2012/29/UE anche se essa non è necessariamente connessa agli sviluppi del procedimento penale.

Nello schema della Direttiva essa rappresenta una delle manifestazioni possibili del "rischio di vittimizzazione" il cui concetto è sostanzialmente sovrapponibile a quello di "vulnerabilità". Accanto, infatti, al rischio di vittimizzazione secondaria la Direttiva colloca il rischio di vittimizzazione ripetuta, da intimidazione e ritorsione. Mentre la prima impone agli Stati una protezione positiva della vittima "dal processo" e dalle insidie emotive e psicologiche derivanti dall'impatto con la struttura istituzionale, le altre forme di vittimizzazione indicate dalla Direttiva – osserva autorevolmente Valentina Bonini¹² – impongono una protezione dall'autore del fatto. Le misure di protezione adottabili per i due tipi di rischi sono, pertanto, fisiologicamente diverse: nel primo caso possono interferire con le garanzie processuali dell'accusato; nel secondo incidono sulla sua libertà.

¹² V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Wolters Kluwer CEDAM, 2018, pp. 30 ss.

La protezione della vittima dal rischio di vittimizzazione può comportare, conseguentemente, in alcuni casi, una valutazione di contemperamento di esigenze, anche solo in potenza, contrapposte. In realtà, nella maggior parte dei casi la protezione della vittima non incide sul sistema di garanzie dovute all'imputato: basti pensare alla necessità che la vittima di violenza sessuale sia sentita da un operatore dello stesso sesso o all'opportunità che il palazzo di giustizia sia dotato di sale d'attesa distinte per la persona offesa e i famigliari dell'accusato.

La storia della vittimizzazione secondaria è recente, nata grazie a studi criminologici e vittimologici, ed è strettamente collegata alla tutela delle vittime fragili e in particolare delle donne vittime di violenza di genere e dei minori, vittime di abusi sessuali¹³.

In generale, comunque, il meccanismo della vittimizzazione secondaria scatta per l'istinto naturale della vittima – soprattutto nei crimini violenti – di appellarsi alla colpa dell'aggressore per ottenere un'assunzione di responsabilità e dai successivi tentativi di ridurre i propri sentimenti d'impotenza quando trovano scarsa attenzione presso servizi e uffici con i quali l'offeso entra inevitabilmente in contatto¹⁴.

Di qui l'importanza che servizi e uffici che incontrano la persona offesa (o che si ritenga tale) siano dotati di personale formato e preparato all'ascolto dei sentimenti d'ingiustizia portati alla loro attenzione.

13. La vittimizzazione secondaria nel caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021.

Come si è detto in precedenza la novità della decisione in commento sta nell'aver ravvisato una violazione dell'art. 8 della Convenzione, sotto il profilo della "seconda offesa" arrecata alla vittima attraverso la motivazione della decisione e, in particolare, le argomentazioni utilizzate e il linguaggio impiegato dall'estensore della sentenza.

È vero che, a rigore, non si potrebbe parlare di vittimizzazione secondaria perché la stessa Corte ha escluso la responsabilità degli imputati dall'offesa "primaria". L'argomento è stato speso dalla difesa del Governo italiano ma la Corte europea ha giustamente osservato che l'assoluzione degli accusati nel merito dei fatti non impedisce alla Cedu la valutazione del comportamento delle autorità italiane rispetto al danno arrecato alla ricorrente alla sua vita privata.

L'infondatezza di un'accusa, infatti, non giustifica in alcun modo il mancato rispetto da parte delle autorità dello Stato degli obblighi positivi a tutela della vita privata, personale e della integrità psico-fisica della persona coinvolta nel procedimento penale.

Infatti, ha argomentato il collegio europeo, la non pertinenza di molteplici aspetti della storia personale di J.L. rispetto alla valutazione della sua credibilità e

¹³ Tra i primi lavori si veda Joyce E. Williams, *Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 9, 1984, p. 67.

¹⁴ Mi permetto di fare riferimento a M. Bouchard, *Vittime al bivio. Tra risentimenti e bisogno di riparazione*, il Melangolo, 2021, pp. 43 ss. dove commento l'interessante lavoro di ricerca di M. Symonds, *Secondary Injury to Victims*, in *Evaluation and Change, Special Issue*, 1980, pp. 36 ss.

nell'accertamento dei fatti, ha condotto l'autorità giudiziaria italiana a descrivere la ricorrente come una ragazza di "facili costumi" (si potrebbe dire con terminologia frusta quanto anacronistica).

Tutti i fatti personali considerati dalla Corte d'Appello di Firenze convergono nella stigmatizzazione di una condotta generale di vita moralmente criticabile perché non conforme ad una "normalità" stabilita in base a canoni apprezzati dai membri del collegio giudicante.

È pacifico che la scena sessuale verificatasi nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 2008 tra sei degli imputati e la ragazza, ancorché pienamente lecita secondo i giudici, sia stata non solo riprovevole nei confronti della querelante ma anche poco "edificante" per i giovanotti, tanto *«che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa su erano cimentati»*.

Mentre la condotta degli imputati è stata esonerata da qualsiasi indagine sulla loro vita anteatta per sondare l'eventuale attitudine alla violenza, la motivazione censurata dai giudici di Strasburgo ha fondato un giudizio di piena e consapevole accettazione delle "squallide" prestazioni sessuali avvenute all'interno di un'autovettura in base all'esibizione delle mutandine rosse nel corso della serata, alla bisessualità della ragazza, alle relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali prima dei fatti, all'attitudine ambivalente nei confronti del sesso dedotta, tra l'altro, dalle sue scelte artistiche, alla scelta della giovane di accettare di prendere parte ad un cortometraggio realizzato da X – uno degli accusati – nonostante il carattere violento e esplicitamente sessuale e, infine, all'esistenza, in generale, di una vita non lineare.

L'utilizzo di queste circostanze non solo non è pertinente ai fini della decisione sulla credibilità e sul consenso prestato al rapporto sessuale ma è stato ritenuto fonte di danno per la ricorrente perché, attraverso una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano, si è stabilito che il sesso di gruppo (con una sola donna e sei uomini, tutti consenzienti) realizzato con modalità squallide e biasimevoli poteva essere accettabile per la giovane proprio per la sua generale condotta di vita, definita "ambivalente" con riguardo alla sessualità e "non lineare" secondo canoni di incerta identificazione.

In altri termini: i giudici italiani non si sono limitati a esprimere e motivare un giudizio di non credibilità della persona dichiaratasi offesa e di suo consenso (quanto meno così percepito dagli imputati) agli atti sessuali, ma hanno formulato pubblicamente una condanna morale della condotta della giovane nelle circostanze descritte nell'imputazione in base a particolari della sua biografia a loro volta valutati negativamente.

14. Stereotipi e pregiudizi.

La CEDU, a mio avviso, ha messo in luce – attraverso il ricorso al concetto di "vittimizzazione secondaria" collegato alla violazione dell'art. 8 della Convenzione – il tema, ampiamente sottovalutato nelle prassi giurisdizionali italiane, dell'incidenza dei cd. *biases* impliciti nelle operazioni decisorie dei giudici.

Detto in altri termini: nel processo decisionale e nella successiva argomentazione contenuta nella motivazione i giudici, apparentemente, seguono un percorso fondato sulla logica razionale e normativa (l'applicazione di una fattispecie astratta ad un caso concreto). In realtà, quel percorso è disseminato di trappole, di pre-giudizi, di scorciatoie cognitive che permettono di risparmiare tempo ed energie ma che possono condurre a *«distorsioni rispetto alla razionalità olimpica propria del modello decisionale normativo, e quindi ad ottenere una decisione, frutto di una razionalità limitata, in cui vi è un'erronea valutazione del caso giudiziario, che può scaturire in un errore nella motivazione della sentenza»*¹⁵.

Grazie alle neuroscienze, ormai sappiamo che nelle nostre decisioni – non solo giudiziarie ovviamente – facciamo ricorso a due sistemi di pensiero:

- nel sistema 1, che ha sede nell'area cerebrale del sistema limbico, i processi cognitivi sono caratterizzati da emotività e da una razionalità limitata. Un'idea che nasce da uno spunto particolare innesca idee successive coerenti con la prima. Si tratta di un modello di pensiero veloce e automatico, particolarmente economico anche se spesso ingannevole;

- nel sistema 2, che ha sede nella corteccia pre-frontale, i processi mentali sono invece improntati ad una logica formale e controllabile. È un sistema basato su regole oggetto di verifica: dunque più faticoso e lento.

Il processo del conoscere è, pertanto, inevitabilmente costellato da pre-giudizi che agevolano il raggiungimento delle decisioni ma che, al tempo stesso, condizionano il ragionamento dell'interprete *«spingendolo ad accompagnare alla ricostruzione degli avvenimenti una personale valutazione etico-sociale che rimanda ad un senso comune che influenza la valutazione giuridica, nella misura in cui induce ad enfatizzare certi dettagli "assiologicamente significativi" dell'accaduto e non altri»*¹⁶.

È un grave errore pensare, però, che siano le emozioni a corrompere lo sviluppo corretto della conoscenza e della decisione. Al contrario, la decisione è il risultato di un sottile gioco tra mente razionale e mente emozionale.

Le emozioni sono parte costitutiva del ragionamento e camuffarle anziché prenderne consapevolezza è esattamente l'operazione idonea a permettere agli stereotipi di acquisire il dominio del percorso decisionale.

Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'Appello ha abbracciato completamente lo stereotipo del personaggio, *«creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi) sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta, come quello per strada con l'amico X e quello in casa con lo Y» per desumerne l'insussistenza di una «situazione di inferiorità psichica o fisica in cui la ragazza versava, posto che tutti avevano bevuto alcuni shottini e tutti erano evidentemente disinibiti o su di giri»*.

¹⁵ A. Callegari, *Il giudice tra emozioni, biases ed empatia*, Aracne editrice, 2017, p. 109

¹⁶ *Idem*, p. 124.

Era, dunque, per i giudici dell'Appello una situazione in cui tutti erano perfettamente consapevoli della loro condotta e la scelta "scellerata" di J.L. di accompagnarsi con i sei giovani permettendo loro toccamenti e strusciami viene messa a confronto con quella inappuntabile delle altre *«ragazze amiche di costoro che erano nel gruppo e [che] sono andate via dalla Fortezza in un momento precedente, non senza aver descritto gli atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della [giovane] che aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro ed aveva mostrato gli slip rossi mentre cavalcava sul toro meccanico, tutto questo dopo il rapporto orale con lo Y in bagno, da costui subito comunicato agli altri»*.

Il dato corrispondente allo stereotipo impedisce al collegio di valorizzare l'importante elemento probatorio offerto dagli addetti al controllo della Fortezza che avevano visto uscire il gruppetto che circondava la querelante: la stessa, secondo loro, pareva *«alterata e malferma sulle gambe»*. Eppure lo stereotipo è talmente pervasivo da indurre i magistrati fiorentini a contrapporre all'evidente alterazione della condizione psicofisica della giovane la testimonianza di una donna che aveva *«ritenuto di intervenire in difesa di costei, vedendola appunto presa di mira da coloro che la reggevano, che la palpavano e che la baciavano: invero proprio la deposizione di tale teste appare bifida, non rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto piuttosto quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di coloro che plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad etero)»*.

Questo è il punto: J.L. non ha offerto alla corte fiorentina la rappresentazione del tipo di vittima femminile di violenza sessuale che, secondo canoni di normalità, può fondare un giudizio di credibilità e di innocenza. Il tipo ideale di vittima non si sarebbe mai allontanata con il gruppo degli accusati e avrebbe reagito da subito alle loro pesanti avances e, tutt'al più, raggiunta la vettura dove si sono consumati i rapporti sessuali, alle prime avvisaglie di intenzioni violente avrebbe opposto la forza fisica o, quanto meno, della parola con invocazioni di aiuto.

In nessun conto è stato tenuto l'elemento offerto dalla denunciante secondo cui *«era rimasta come in trance, "inerme", "come un qualcosa in balia della corrente", mentre gli altri effettuavano diverse e ripetute manovre lascive ed invasive su di lei»*.

Infatti, se al momento dell'uscita dalla Fortezza la donna era pacificamente alterata e malferma sulle gambe è certamente possibile che diversi minuti dopo potesse trovarsi *«come in trance»* in conseguenza del raggiungimento del cosiddetto picco etilico descritto scientificamente dalla curva di Widmark.

Una perizia sulle manifestazioni esteriori dell'assunzione di alcol etilico – rifiutata dalla Corte di Firenze – avrebbe certamente fornito elementi di giudizio utili per un migliore apprezzamento sia delle condizioni psicofisiche di J.L. sia della validità del consenso che gli stessi giudici considerano essere stato presunto da parte degli imputati.

Ovviamente non era certo compito della Corte europea conoscere i vizi della motivazione del giudice italiano nell'accertamento della responsabilità degli imputati.

Anzi: la stessa CEDU è perfettamente consapevole delle numerose incongruenze nella versione della ragazza che condizionano la sua credibilità.

Per contro, la sentenza in commento evidenzia, tuttavia, quanto l'insinuazione degli stereotipi e dei cd. *biases* impliciti possono profondamente condizionare una corretta ricostruzione del fatto e un'accettabile interpretazione giuridica.

È risaputo che lo stereotipo incide innanzitutto nella valutazione dell'attendibilità della testimonianza e che ai magistrati, al di là di qualche corso sulla psicologia giuridica, non sono assicurati gli strumenti tecnici e una specifica preparazione per valutare un parametro del genere¹⁷. Ed è certamente preoccupante che il collegio giudicante della Corte d'appello appartenga ad una sezione teoricamente specializzata nella trattazione di reati contro la persona e, nella specie, di delitti di violenza sessuale.

¹⁷ A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione e emozione*, Il Mulino, 2017, p. 119.